MATERNITY CARE
LA 'CURA' DELLA MATERNITÀ
Corso di aggiornamento per medici, psicologi e volontari dei CAV

Aspetti giuridici (libertà di scelta e diritto a nascere) nella legislazione europea, italiana e regionale

Torino, 31 marzo 2012

Marina Casini

«DUALITÀ NELL'UNITÀ»

«La gravidanza, infatti, incide su tutte le relazioni che la madre vive: su quella con se stessa e col partner, ma pure su quelle attinenti alla famiglia, alle amicizie, al lavoro; **soprattutto, peraltro, essa investe la relazione col figlio che la madre ha in sé, e non semplicemente davanti a sé**: caso – unico – in cui un individuo contiene in sé un altro individuo; dunque, caso degno di specialissima attenzione e sostegno da parte della società, anche in quanto prototipo di ogni relazione intima o di cura»

CNB, *Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partum*, 16 dicembre 2005[2]

LEGISLAZIONI NAZIONALI

- A) riconoscimento del diritto a nascere e divieto penale di aborto (Irlanda e Malta)

«STATO DI NECESSITÀ»

- B) legalizzazione quando ricorrono alcune circostanze particolari («terapeutica»; «eugenetica»; «etica»)

«SOLUZIONE DELLE INDICAZIONI»

- C) legalizzazione per semplice richiesta della donna (libertà di scelta)

«SOLUZIONE DEI TERMINI»

- La «commistione dei criteri»

(per es.: allargamento dello stato di necessità; ampiezza delle indicazioni; mancanza di verifica delle indicazioni; indicazioni limitate solo nel secondo periodo della gravidanza...)

segnali di disagio

- arbitrarietà dei limiti temporali
- variabilità delle indicazioni
- referendum
- interventi di Corti Costituzionali
- tentativi promessi (ma non realizzati) di modifiche legislative
- revisioni normative
- obiezione di coscienza
- leggi a tempo
- relazione ministeriale annuale

«Non si può infatti confrontare la questione dell'eventuale utilizzazione di embrioni a fini industriali o commerciali con le normative nazionali che tentano di dare soluzioni a **situazioni individuali dolorose**"

(non si pone a fondamento della legittimità dell'aborto la negazione della dignità umana dell'embrione fin dal concepimento, ma piuttosto la "situazione individuale dolorosa»)

(Avv. Bot, in occasione della sentenza della Corte di giustizia UE del 18 ottobre 2011)

Orientamenti culturali

- abortismo radicale: aborto diritto, cancellazione del concepito (AUTODETERMINAZIONE)
- abortismo collettivizzante: aborto servizio sanitario pubblico, agnosticismo sul concepito (SALUTE)
- abortismo umanitario: aborto dramma da evitare, vita valore in senso “statistico” (SOCIALIZZAZIONE)

CORTI COSTITUZIONALI

- L’elusione
- La tutela oggettivata
- La tutela soggettivata

Germania

- «Il concepito come essere umano autonomo, un “altro”, titolare del diritto alla vita. Con riferimento al nascituro ci troviamo di fronte ad una vita individuale, già determinata nella sua identità genetica e perciò nella sua unicità e inconfondibilità, che nel processo della crescita e del dispiegamento di sé non solo si sviluppa in un essere umano, ma anche in quanto essere umano»

- Rinunciare alla sanzione penale NON significa rinunciare a tutelare il bambino non nato:

«La decisione del legislatore deve essere intesa come una scelta fondamentale per tutelare in modo nuovo la vita prenatale e non come un tentativo di corto respiro»

La difesa della vita non “contro” la madre, ma “insieme” alla madre:

LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO

«la Consulenza è finalizzata alla salvaguardia della vita da realizzarsi attraverso il consiglio e l’aiuto in favore della gestante alla luce del sommo valore della vita prenatale … gli operatori devono farsi guidare dallo sforzo teso ad incoraggiare la gestante alla prosecuzione della sua gravidanza e a dischiudere ad essa prospettive per una vita insieme al figlio»

«nella programmazione dell'edilizia pubblica, nella disciplina del lavoro, nelle norme che prevedono l'avanzamento nella carriera, nelle disposizioni concernenti l'infanzia ... allo Stato spetta di rimuovere quelle circostanze che sono idonee ad aggravare la condizione della gestante»

Polonia

«Se il contenuto dello Stato di diritto è l'insieme delle direttive fondamentali che derivano dall'essenza della legge, stabilita democraticamente, che garantisce il minimo della sua giustizia, allora la prima regola deve essere il rispetto del valore senza il quale è distrutta ogni soggettività giuridica, e cioè la vita umana fin dal suo concepimento»

«Lo Stato democratico di diritto mette al centro l'uomo e i suoi beni più preziosi. Il primo bene è la vita, che lo stato democratico di diritto deve mettere sotto tutela della Costituzione in ogni fase del suo sviluppo»

«Nel quadro della tutela giuridica della vita umana anche la vita umana prima della nascita non può essere discriminata. Mancano criteri sufficientemente precisi e fondati che permettano una tale discriminazione in riferimento alle varie fasi dello sviluppo umano. Ciò significa che fin dal suo inizio la vita umana è un valore tutelato dalla Costituzione. Questo riguarda anche alla vita prenatale»

«Non è possibile fare discriminazioni sovrapponendo alla continuità della vita artificiose distinzioni temporali»

«mancano criteri sufficientemente precisi e fondati che permettano una totale discriminazione in riferimento alle varie fasi dello sviluppo umano»

Ungheria

«La difesa della vita del feto a partire dal concepimento è un obbligo dello Stato, quindi neanche nella fase iniziale della gravidanza può essere determinante il solo diritto della madre all'autodeterminazione.

Se il feto é un soggetto di diritto, ha diritto alla vita. In questo caso il diritto di autodeterminazione della madre non può di regola farsi valere, bensì soltanto in alcuni casi limite»

«la gravidanza può essere interrotta non più di quanto possa essere ucciso un neonato con la schiena bifida che sicuramente provoca più onere di una gravidanza di nove mesi»

«Altrettanto poco l' anziano bisognoso di cure può essere aiutato a morire in base all' autodeterminazione dell' infermiere, benché l' anziano possa forse limitare molto più seriamente la vita e il diritto all' autodeterminazione del suo infermiere rispetto alle cure della madre per il bambino».

- «Il diritto non distingue, nel caso dell' uomo nato, secondo la condizione fisica, capacità di conoscenza e altri criteri ... non si può provare con argomenti di principio per quale motivo il concepito da un dato momento e non prima viene riconosciuto come uomo»

«Dall’obbligo oggettivo dello Stato di difendere la vita deriva che lo Stato costituzionalmente non può autorizzare l’aborto senza una motivazione valida. La motivazione è necessaria perché … si tratta di annullare volontariamente una vita umana individuale in via di formazione»

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Rifiuto di riconoscere che il diritto alla vita affermato nell'art. 2 CEDU comprende il diritto alla vita del concepito (ad esso non pensarono nel 1950 i redattori della Convenzione!)

Dottrina del c.d. «Margine di apprezzamento» o «discrezionalità» degli Stati

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Risoluzione per l'accesso all'aborto sicuro e legale del 16 aprile 2008 n. 1607: *aborto definito diritto (libertà di scelta)*

PARLAMENTO EUROPEO

Diverso atteggiamento a seconda che il concepito si sia o meno annidato nell'utero

Prevale la scelta della donna come si ricava dall'invito «ad assistere le adolescenti in stato di gravidanza che desiderano interrompere la gravidanza o che intendano condurla a termine»

<u>NB: Differenza rispetto alla fecondazione artificiale</u>

«la necessità di proteggere la vita umana fin dal momento della fecondazione» e «diritti del concepito»

LEGISLAZIONE ITALIANA
Legge n. 194 del 22 maggio 1978

disciplina tripartita dell'aborto

c.d. "preferenza per la nascita" (artt. 1, 2, 5)

altre caratteristiche

Art. 2

I Consultori:

[...]

- Assistono la donna in stato di gravidanza,
- contribuendo a far **superare le cause** che potrebbero indurre la donna all'IVG

- **Interventi speciali** per problemi particolari

- Possono avvalersi [...] della **collaborazione** di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono **anche** aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

[...]

Il presupposto dichiarato

non è l’autodeterminazione

della donna, né la negazione dell’umanità

del concepito, ma la tutela della salute

della donna

(sanitarizzazione, socializzazione)

Nell’interpretazione/applicazione ha prevalso l’ “orientamento radicale”

- prevenzione = contraccezione
- gravidanza indesiderata = inevitabilità aborto
- aiuto alla donna = aborto libero, “sicuro”, più semplice possibile
- libertà = autodeterminazione per l’aborto

- Numero di aborti
- Recidiva
- spregiudicato ricorso alla dichiarazione di urgenza
- “Obiezioni” all’”obiezione”
- inefficacia dei consultori in ordine alla prevenzione “post-concezionale”
- mancanza di attenzione *profonda* ai colloqui

- mancanza di riferimenti all’identità umana del concepito negli strumenti illustrativi della legge

- insufficiente valorizzazione del volontariato per la vita

- risarcimento danno “nascita indesiderata”

- Modulistica per la relazione ministeriale solo in funzione degli aborti effettuati ai sensi della legge
- Opposizione all’indagine conoscitiva sulla legge 194
- Considerati attacchi alla L. 194 i provvedimenti regionali riguardanti il seppellimento feti abortiti
- Reazioni “vivaci” verso i provvedimenti regionali che aprono alla collaborazione tra consultori e CAV

La specifica ingiustizia delle norme consiste nella loro ambiguità

- Art. 1 “Lo Stato [...] tutela la vita umana fin dal suo inizio”

- Art. 2 in collegamento con art. 5/3 e 4: ambiguità funzioni consultoriali, passaggio da consultorio può essere evitato, non controllo su attività prevenzione post-conc, personale non “selezionato” in ordine alla difesa della vita

- Art. 4 e 5: cause amplissime valutate dalla donna

CNB, parere del 16 dicembre 2005 “Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partum”

“appare importante una seria progettazione delle modalità con cui venga svolto il colloquio con la donna richiesto dalla legge n. 194/1978, specie per gli aspetti non strettamente medici. In particolare, sarebbe necessario distinguere, nel colloquio, una prima fase intesa all’aiuto sociale e psicologico, non coincidente con quella in cui si rende possibile il rilascio del documento previsto dall’art. 5, ultimo comma, e tale da coinvolgere competenze ulteriori a quella sanitaria (non comportando ancora il rilascio del suddetto documento, la partecipazione a tale fase non pone problemi connessi all’obiezione di coscienza).

L’aiuto di carattere sociale dovrebbe, tra l’altro, rendere immediatamente disponibili alla donna tutti i contatti necessari per risolvere problemi materiali (di abitazione, lavoro, ecc.) (...) La relegazione di una donna nella solitudine, sia essa materiale o morale, dinanzi all’impegno della maternità costituisce infatti violazione radicale della dignità umana della donna medesima e del figlio, e nel contempo rappresenta il fallimento dei vincoli solidaristici fondamentali per la convivenza civile”.

Corte Costituzionale sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997

I primi articoli della legge, segnatamente gli art. 1 e 2 sono posti a tutela del diritto alla vita del concepito, che ha acquistato nel corso degli anni un riconoscimento sempre più ampio, “anche sul piano internazionale e mondiale” sicché il bilanciamento tra i diritti della madre e quelli del figlio “si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre dovendosi peraltro operare in modo che sia salvaguardata, quando ciò è possibile, la vita del feto”.

LEGISLAZIONE REGIONALE

Piemonte, Delibera della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 21-807, “Approvazione del "Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza“

Lombardia, Delibera della Giunta regionale 31 maggio 2010 n. 8431, determinazione in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità (Fondo Nasko)

- Trentino, Disegno di legge 27 aprile 2011, n. 206, “Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)”

  Consiglio provinciale, Proposta di mozione n. 271, “Sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile!”

- Lazio, Consiglio Regionale, Proposta di legge “Riforma e riqualificazione dei consultori familiari”, n. 21 del 26 maggio 2010

Maternity care…

- Gravidanza: dualità nell'unità
- Piena umanità del concepito
- Laicità della difesa del diritto a nascere

(riflessione giuridica, documenti del CNB, proposta di modifica dell'art. 1 del codice civile…)

- sensibilità per la condizione femminile nella gravidanza: offrire alla donna la libertà dell'accoglienza (alleanza tra la donna e la vita nascente)

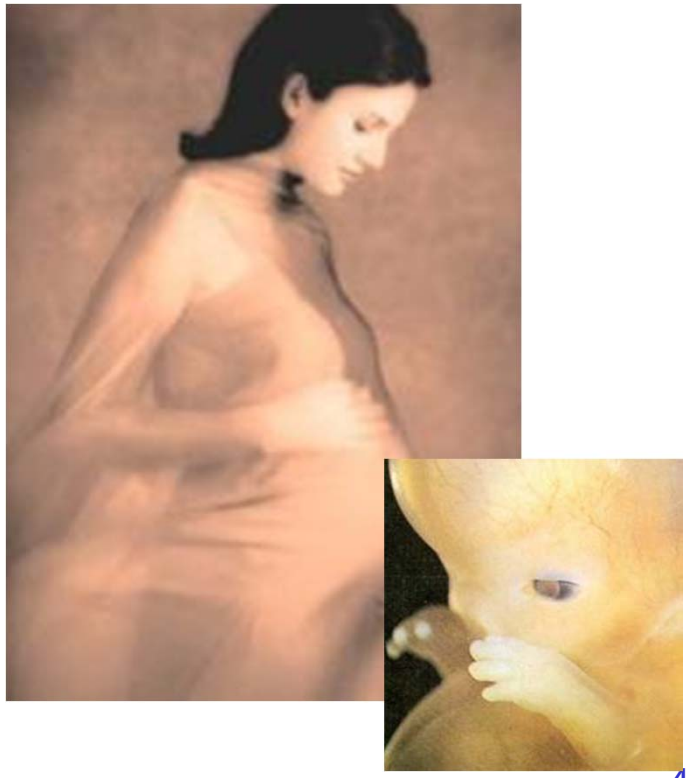

- prevenzione post-concezionale
- ricerca di soluzioni non ambigue a difesa della vita (“con” e non “contro” la madre)
- valorizzazione volontariato per la vita
- principio/metodo di gradualità

- Sostegno alla prima iniziativa cittadina dell' UE promossa dal Movimento per la Vita Italiano …

…" Una parola nuova, gemmata tra le parole classiche in uso nell' Europa dei valori, è il **concepito come uno di noi**"

(G. Anzani, Avvenire, 30 marzo 2012)

LIFE DAY®

domenica 20 maggio 2012 a Roma, Aula Paolo VI

Le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando *INSIEME* le difficoltà